

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01184/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2018, proposto da

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Federazione Provinciale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, largo Plebiscito n. 6;

contro

Comune di Mercato S. Severino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Vittorio Martino, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione, dei seguenti atti:

1) delibera della Giunta del Comune di Mercato San Severino n. 85 dell'11.5.2018,

pubblicata all'Albo pretorio il 28.5.2018, così come poi rettificata con successiva delibera del 29.5.2018, senza numerazione, pubblicata all'Albo pretorio il 13.6.2018 (n. reg. 579/2018), con la quale è approvato il nuovo organigramma ed elenco prodotti, nonché l'assegnazione del personale ai servizi e agli uffici dell'ente;

2) nonché ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della organizzazione sindacale ricorrente ivi inclusi se e per quanto occorra:

- a) decreto sindacale n. 13 del 18.5.2018 prot. n. 13369 del 28.5.2018, nomina ad interim Responsabile Area 1 “Segreteria generale, Affari generali e istituzionali;
- b) decreto sindacale n. 14 del 18.5.2018 prot. n. 13371 del 28.5.2018 nomina Responsabile Area 2 “Programmazione economica – Bilancio e Servizio finanziario”;
- c) decreto sindacale n. 15 del 18.5.2018 prot. n. 13374 del 28.5.2018, nomina responsabile Area 3 “Entrate tributarie e patrimoniali – Organizzazione, manutenzione e gestione del patrimonio;
- d) decreto sindacale n. 16 del 18.5.2018 prot. n. 13377 del 28.5.2018, nomina responsabile Area 4 “Gestione del territorio – Lavori pubblici”;
- e) decreto sindacale n. 17 del 18.5.2018 prot. n. 13378 del 28.5.2018, nomina responsabile Area 5 “Polizia locale – Vigilanza e sicurezza del territorio”;
- f) decreto sindacale n. 18 del 18.5.2018 prot. n. 13528 del 29.5.2018, revoca incarico di Responsabile di struttura apicale dell'Area Funzionale denominata “Area Legale ed affari Generali”;
- g) decreto sindacale n. 19 del 18.5.2018 prot. n. 13530 del 29.5.2018, revoca incarico di Responsabile di struttura apicale delle Aree Funzionali denominate “Area Provveditorato, servizi ausiliari e culturali, assistenza agli Organi di Governo” e “Area Demografica – politiche scolastiche e servizi alla persona”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vittorio Martino e del Comune di Mercato S. Severino;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza proposta dalla ricorrente intesa all'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio;

Considerato che, a termini degli artt. 52, comma 21, c.p.a. e 151 c.p.c., il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso con qualunque mezzo idoneo e, ricorrendone i presupposti, per pubblici proclami, prescrivendone le modalità, anche in modo diverso da quello stabilito dalla legge;

Ritenuto che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, essendo i controinteressati tutti dipendenti del Comune di Mercato San Severino, modalità idonea può essere individuata nella notificazione esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito web del Comune, in sostituzione della pubblicazione in G.U. (cfr. TAR Lazio, ord. n. 9506/2013);

Ritenuto che la notificazione debba, per l'effetto, avvenire mediante pubblicazione di avviso sul sito web istituzionale del Comune di Mercato San Severino dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, nominativamente indicati;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sezione "Campania – Salerno" della sezione

“T.A.R.”,

6) l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7) il testo integrale del ricorso nonché l’elenco nominativo dei controinteressati.

Il Comune di Mercato San Severino:

A) ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, della presente Ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente Ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it, come sopra indicato.

Si prescrive inoltre che il Comune di Mercato San Severino:

B) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente Ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi, compreso quello di cui sopra;

C) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente Ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati, integrati dai suindicati avvisi, reperibile in un’apposta sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

D) dovrà inoltre curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente Ordinanza e l’elenco

nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dallo stesso.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in euro 300 (trecento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

Michele Conforti, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto avv. Alfonso Vuolo (c.f. VLULNS71S18H703L)

ATTESTA

che il documento è copia autentica dell'atto estratto dal fascicolo telematico